

STATUTO ARCAT del Friuli Venezia Giulia

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO E CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (ARCAT FVG APS)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento e dei Club Alcolologici Territoriali del Friuli Venezia Giulia APS: "ARCAT FVG APS", d'ora in avanti denominata "Associazione", ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), è un'Associazione "non riconosciuta" senza scopo di lucro e a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico.

Essa opera in ambito regionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'approccio ecologico sociale introdotto dal Prof. Vladimir Hudolin, in funzione di una società solidale.

L'Associazione ha sede a Udine, in Via Chisimaio nc. 40 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma dovrà essere approvata dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 2 – STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 4 – SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), d), h) e w) del D.Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'Associazione si impegna nelle seguenti attività:

- essere al servizio dei membri dell'Associazione, ovvero delle persone e delle famiglie che frequentano un CLUB (Club degli Alcolisti in Trattamento e Club Alcolologici Territoriali);
- promuovere attività d'informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e di prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi;
- promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi associati, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale;
- attivare capacità di proposta e verifica di progetti e programmi che incidono sul piano sociosanitario;
- migliorare la qualità della vita dei suoi soci e delle comunità locali attraverso l'approccio ecologico sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la diffusione dei club su tutto il territorio;
- curare, con spirito di servizio, il coordinamento ed il valore scientifico dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali;
- promuovere attività di prevenzione primaria, secondaria, terziaria nei confronti dei problemi alcolcorrelati e complessi;
- curare la formazione e l'aggiornamento dei soci;
- mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, associazioni che a livello regionale operano nel settore sanitario e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcolologico e non;
- collaborare con le diverse ACAT APS e ACAT ODV presenti nel territorio regionale;
- cooperare con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club;
- aderire ad Associazioni analoghe a carattere nazionale o sopranazionale;
- garantire che i programmi ad ogni livello siano in linea con la metodologia, per indirizzi e criteri;
- collaborare con altri enti del Terzo Settore per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- pubblicare proprio materiale scientifico-informativo.

La cornice teorica sulla quale si basa l'attività dell'Associazione è la seguente:

a) Il Club è una comunità multifamiliare autonoma, parte integrante della Comunità locale, costituita da un minimo di due famiglie a un massimo di 12 famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi e da un servitore-insegnante; lavora secondo l'approccio familiare sistemico ed attraverso il cambiamento dello stile di vita dei suoi membri, promuove una cultura della protezione e promozione della salute, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale del Prof. Vladimir Hudolin, i cui testi ne sono il quadro teorico e scientifico di riferimento.

b) Secondo l'approccio ecologico-sociale il consumo degli alcolici è un tipo di comportamento, uno stile di vita dell'individuo, della famiglia e della comunità. Il cambiamento della cultura sanitaria e generale della comunità, prevede oltre al Club, di cui ne è il perno metodologico, interventi di promozione e protezione della salute, di formazione e di aggiornamento delle famiglie che compongono i Club, e dei servitori-insegnanti e di sensibilizzazione delle famiglie della comunità locale.

c) Il Club accoglie le famiglie con problemi alcolcorrelati. Per quanto riguarda le famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi, queste sono inserite in una percentuale non superiore al 20 per cento della composizione totale del Club.

d) La formazione di base dei servitori-insegnanti per il lavoro nei programmi e prima di tutto nel Club, si realizza attraverso i Corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico

sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, della durata di una settimana, per complessive 50 ore. Dopo la formazione di base, il servitore-insegnante frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento, i corsi monotematici di aggiornamento, co-conduce nei corsi di sensibilizzazione e partecipa regolarmente alla riunione mensile di auto-mutua supervisione tra servitori-insegnanti. Un secondo livello di formazione consiste nei corsi della Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia (Scuola delle 300 ore), che abilita alla direzione dei Corsi di sensibilizzazione.

e) La Scuola Alcologica Territoriale (SAT) è il momento formativo che accompagna il percorso delle famiglie dei Club e la maturazione culturale della società a proposito dei problemi legati all'uso di alcol. La SAT è composta da tre moduli, i quali si differenziano per la tipologia di destinatari a cui sono rivolti. Il primo modulo è rivolto alle famiglie che iniziano il percorso nel Club, il secondo è un aggiornamento rivolto alle famiglie che continuano a frequentare il Club e il terzo modulo, rivolto alle famiglie della comunità, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità locale alle tematiche relative all'uso di bevande alcoliche ed al ruolo dei Club nella comunità stessa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati dell'ARCAT sono tutti i componenti delle famiglie ed i servitori insegnanti dei Club, che senza scopo di lucro, aderiscono all'Associazione, condividendone le finalità. Partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze promuovendo lo sviluppo dell'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati nel territorio.

L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, in seguito a segnalazione dei Club, può nominare, "Associati Benemeriti" dell'Associazione, persone che abbiano collaborato in modo significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemerenze nell'ambito della vita Associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ARCAT fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non partecipa alla vita del club o dell'Associazione per diverse iniziative formative e di servizio, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA GENERALE

E' costituita da tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 o 5 associati, in base alle disposizioni presenti nei co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Compiti dell'Assemblea Generale:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e la relazione delle attività svolte;
- approva il bilancio di previsione ed il programma delle iniziative per l'anno sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 35, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire la volontà e le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale;
- redigere un verbale ad ogni sua riunione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre il Bilancio di previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- proporre all'Assemblea generale le modifiche dello Statuto;
- proporre all'assemblea generale il regolamento interno;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare per quanto interessa l'Associazione e che non sia di competenza esclusiva dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Si avvale di uno staff di segreteria (segretario e tesoriere). Delega la firma al tesoriere.

Convoca l'Assemblea Generale e l'Organo di Amministrazione e dà esecuzione alle loro deliberazioni, riferendo in merito all'attività compiuta.

Egli è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica 3 (tre) anni. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Organo di amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente, proposto dal Presidente, viene ratificato dall'Organo di Amministrazione e dura in carica per tutto il mandato del Presidente. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, qualora ritenga opportuno o necessario, può proporre all'Organo di Amministrazione di essere coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da più Vice Presidenti.

In caso di inadempimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, con l'obbligo di convocare al più presto e comunque non oltre 30 giorni, l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di urgenza o necessità, egli può provvedere, sentito il Vice Presidente, su materia dell'Organo di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di sottoporre quanto deciso alla ratifica dell'Organo di Amministrazione nella prima seduta valida.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 15 – MEZZI ECONOMICI

I contributi, sempre che non creino conflitto di interessi con le finalità dell'Associazione, derivano da quote associative, contributi volontari delle famiglie dei Club, finanziamenti di Enti pubblici e privati, anche internazionali previsti dall'Unione Europea, proventi di manifestazioni, donazioni private, lasciti testamentari, con beneficio di inventario, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni e ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Eventuali attività residue non possono essere divise fra gli associati, ma vanno inserite nelle attività successive.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 17 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 18 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 20 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'Associazione conclude la sua attività:

- qualora i principi e le disposizioni previsti dall'articolo 4 del presente statuto siano trasgrediti, se non imposti da eventi esterni;
- su decisione dell'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, e che nominerà uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, il quale/i quali cederà/anno.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.